

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE⁽¹⁾ che modifica la direttiva 84/450/CEE⁽²⁾ relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa o, comunque, non avendo comunicato alla Commissione l'adozione di dette disposizioni, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'art. 3, n. 1, di detta direttiva.
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

In conformità dell'art. 3, n. 1, della direttiva, il Regno di Spagna doveva adottare le misure necessarie a conformarsi al disposto della medesima al più tardi il 23 aprile 2000 ed informarne immediatamente la Commissione. Tuttavia il Regno di Spagna non ha adempiuto siffatti obblighi, non avendo posto in essere le misure necessarie a trasporre la direttiva medesima nell'ordinamento spagnolo.

⁽¹⁾ GUL 290 del 23.10.1997, pag. 18.

⁽²⁾ GUL 250 del 19.9.1984, pag. 17.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Presidente del Tribunale 1º agosto 2001 nella causa T-132/01 R, Euroalliages e altri contro Commissione delle Comunità europee;
- respingere le domande di provvedimenti urgenti presentate nella detta causa T-132/01 R;
- condannare le ricorrenti alle spese causate dal presente ricorso nonché dal procedimento sommario e dalla richiesta di modifica della detta ordinanza.

Motivi e principali argomenti

— Avendo constatato che «l'attributo "important" si deve necessariamente intendere come sinonimo di "grave"», l'ordinanza ha violato le disposizioni dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96⁽¹⁾. Nulla, nel detto regolamento, consente di concludere che il danno «important» ai sensi del suo art. 3 [«grave» nella versione italiana del regolamento, n.d.t.] equivale ad un danno «grave» come deve essere constatato in sede di procedimento sommario.

- Avendo considerato che le circostanze di specie giustificavano un allontanamento dalla costante giurisprudenza, l'ordinanza ha violato la giurisprudenza in materia di circostanze eccezionali.
- Avendo qualificato «irreparabile» il danno eventualmente subito dalle ricorrenti, l'ordinanza ha violato la giurisprudenza.

(in subordine)

- Nella sua ponderazione degli interessi in causa, l'ordinanza controversa:

svolge un ragionamento incoerente, in quanto considera che la registrazione delle importazioni senza la costituzione di garanzie non darebbe luogo ad una situazione irreversibile, mentre la registrazione accompagnata dalla costituzione di garanzie darebbe luogo ad una siffatta situazione;

viola le disposizioni dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 384/96 (che adempie gli obblighi della Comunità ai sensi dell'art. 7 dell'accordo OMC in materia di antidumping), in quanto deduce che la registrazione delle importazioni non produrrebbe effetti identici a quelli delle misure antidumping.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee proposto il 12 ottobre 2001 contro l'ordinanza 1º agosto 2001, pronunciata dal Presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-132/01 R, Euroalliages, Péchiney Electrométallurgie, Vargon Alloys A.B. e Ferroatlantica contro Commissione delle Comunità europee

[Causa C-404/01 P(R)]

(2001/C 331/27)

Il 12 ottobre 2001 (fax dell'11.10.2001) la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra S. Meany, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Ph. Bentley, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'ordinanza 1º agosto 2001, pronunciata dal Presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-132/01 R, Euroalliages, Péchiney Electrométallurgie, Vargon Alloys A.B. e Ferroatlantica contro Commissione delle Comunità europee.

(in subordine)

— Nel suo dispositivo l'ordinanza ha violato:

1. il principio sancito dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 384/96, secondo cui un dazio antidumping provvisorio non può essere imposto prima che siano trascorsi 60 giorni dall'avvio del procedimento, nonché
2. il principio sancito dall'art. 7, n. 7, ed all'art. 14,

n. 5, del regolamento n. 384/96, secondo cui le misure antidumping provvisorie (e, in particolare, le misure di registrazione), non possono durare più di nove mesi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).